

Codice A16160

D.D. 30 luglio 2015, n. 320

POR - FESR 2007/2013 - Asse III: Attività III.1.1 - Progetto Corona Verde. Appalto per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi" denominato "Nichelino 06". Autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa CONSOLIDA SRL . CIG 5011416F4B CUP J99B11000100004

Premesso che:

con determinazione del Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio n. 74 del 25.02.2013 si è provveduto all'indizione di gara ad evidenza pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi", denominato "Nichelino.06", mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2 lett. b), 54, 55, 121, 122 del decreto legislativo 163/2006, dell'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 e all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, per l'importo presunto a base d'asta fissato in € 1.594.243,32 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.762,97);

con determinazione dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 671 del 3.12.2014 si è dato luogo all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi", denominato "Nichelino.06", all'A.T.I.: GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL), per un tempo contrattuale complessivo di 267 giorni (45 giorni per la progettazione esecutiva e 222 giorni per l'esecuzione dei lavori) e per l'importo di € 1.410.232,23, a seguito del ribasso offerto del 19,99%, oneri per la sicurezza e per la progettazione esecutiva inclusi – Contratto firmato in data 4 maggio 2015;

all'atto dell'offerta il suddetto Appaltatore ha dichiarato l'intendimento di subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge le opere previste in categoria OG3;

vista la richiesta inoltrata con nota prot. n. 21115 del 02/07/2015 e integrata con nota prot. n. 21879 del 08/07/2015 dall'A.T.I. GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL) (partita IVA 00526930060), esecutrice dei lavori in oggetto, di autorizzazione al subappalto in capo all'Impresa CONSOLIDA SRL (partita IVA 11010200019) con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 170 – Torino per l'esecuzione di opere di stabilizzazione a cemento riconducibili alla categoria OG3 per un importo presunto di € 100.000,00, compresi oneri di sicurezza pari a € 2.000,00 ed oneri fiscali esdusi;

vista la dichiarazione, sostitutiva della qualificazione SOA, in cui si attesta: che nell'ultimo quinquennio sono stati svolti lavori per un importo non inferiore all'importo del contratto; che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti; il possesso di adeguata attrezzatura tecnica secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000;

considerato che l'impresa subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, come da DURC on line emesso con numero prot. INAIL_411150 in data 02/07/2015 e verificato in data 29/07/2015;

verificato che l'impresa CONSOLIDA SRL risulta iscritta nella White List della Prefettura di Torino, elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il decreto legislativo n. 163/2006;
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
vista la legge regionale n. 23/2008;
vista la legge n. 190/2012;
visto il decreto legislativo n. 33/2013;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-602/2014;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015

determina

- di autorizzare l'A.T.I. GIUSTINIANA S.r.l. (Mandataria) - AGROGREEN S.r.l. (Mandante) – Frazione Rovereto 5 - GAVI (AL) (partita IVA 00526930060), aggiudicataria dell'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino ed integrazione delle connessioni storiche tra Sangone e Chisola attraverso il compendio di Stupinigi" denominato "Nichelino 06" ad affidare in subappalto all'Impresa CONSOLIDA SRL (partita IVA 11010200019) con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 170 – Torino l'esecuzione di opere di stabilizzazione a cemento riconducibili alla categoria OG3 per un importo presunto di € 100000,00, compresi oneri di sicurezza pari a € 2.000,00 ed oneri fiscali esclusi;
- di assoggettare l'impresa CONSOLIDA SRL alla conoscenza e all'accettazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015 e relativi alle limitazioni previste per la conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e all'attribuzione di incarichi a ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dell'impresa stessa poteri autorizzativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di assoggettare l'impresa CONSOLIDA SRL e il relativo personale, in ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518/2015 e ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte" approvato con la deliberazione della

Giunta regionale 1-1717/2015, alla conoscenza e all'accettazione degli obblighi di condotta in esso definiti;

- di assoggettare l'impresa CONSOLIDA SRL alla conoscenza e all'accettazione degli obblighi di condotta definiti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali" allegato al presente atto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi del comma 1 lettera b dell'articolo 23 e del comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Direttore
Stefano Rigatelli

Allegato

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.